

---

---

## **FIGURELLA, Il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (PMI)**

**Articolo estratto da**

**IL MICROCREDITO**

**Introduzione al credito per soggetti non bancabili**

**di Ruggiero FIGURELLA**

**(Diritto Avanzato, Milano, 2019)**

Uno degli strumenti utilizzati dallo Stato italiano per favorire la crescita e lo sviluppo del microcredito in Italia è il Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese (PMI). Trattasi di uno strumento istituito con la legge n. 662 del 23 dicembre 1996<sup>1</sup> e operativo dal 2000, la cui finalità è quella di favorire l'accesso alle fonti finanziarie delle piccole e medie imprese mediante la concessione di una garanzia pubblica che si affianca e spesso si sostituisce alle garanzie reali portate dalle imprese, per sostenere l'avvio e lo sviluppo delle microimprese (organizzate in forma individuale, di associazione, di società di persone, di società a responsabilità limitata semplificata o di società cooperativa) e dei professionisti iscritti agli ordini professionali o aderenti alle associazioni iscritte nell'apposito elenco tenuto dal Ministero dello sviluppo economico. Grazie al Fondo l'impresa ha la concreta possibilità di ottenere

---

<sup>1</sup> L'art. 2, comma 100, lettera a) della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 ("*Misure di razionalizzazione della finanza pubblica*") dispone la destinazione da parte del CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) di una somma fino ad un massimo di 400 miliardi di lire per il finanziamento di un fondo di garanzia costituito presso il Mediocredito Centrale Spa allo scopo di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese.

finanziamenti senza garanzie aggiuntive (fideiussioni o polizze assicurative) sugli importi garantiti dal Fondo, che non offre comunque contributi in denaro. Dal momento della sua istituzione, numerosi sono stati gli interventi legislativi volti a migliorare tale istituto, in particolare il decreto n. 248 del 31 maggio 1999 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica)<sup>2</sup>, col quale è stato adottato un regolamento contenente i criteri e le modalità per la concessione della garanzia per la gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese. Per quanto stabilito in detto regolamento, le garanzie rilasciate dal Fondo possono essere di tre tipologie differenti: 1) "garanzia diretta", che indica la garanzia prestata dal Fondo direttamente a favore dei soggetti finanziatori (banche, intermediari e S.F.I.S.- Società finanziarie per l'innovazione e lo Sviluppo); 2) la "controgaranzia", che indica la garanzia prestata dal Fondo a favore dei confidi e degli "altri fondi di garanzia" (ovvero dei fondi di garanzia gestiti da intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del T.U.B.); 3) la "cogaranzia", che indica la garanzia prestata dal Fondo direttamente a favore dei soggetti finanziatori e congiuntamente ai confidi, agli altri fondi di garanzia ovvero a fondi di garanzia istituiti nell'ambito della Unione Europea o da essa cofinanziati.

Tuttavia, il legame tra il Fondo e il Microcredito si realizza concretamente con il Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011 (c.d. "Salva Italia"), tramite il quale il Legislatore ha destinato una quota delle disponibilità finanziarie del Fondo ad interventi di garanzia in favore del microcredito, da destinare specificatamente alla microimprenditorialità, intendendosi per tale piccole imprese con un numero di dipendenti non superiore a 10<sup>3</sup>. In attuazione di quanto stabilito dall'art. 39, comma 7 *bis* del decreto legge c.d. "Salva Italia"<sup>4</sup>, il Ministero dello sviluppo economico (MISE) con il decreto del 24 dicembre 2014, ha preliminarmente dichiarato ammissibili alla garanzia del Fondo i finanziamenti concessi dai soggetti abilitati allo svolgimento dell'attività di microcredito, iscritti nell'elenco di cui all'articolo 111 del T.U.B. ("soggetti finanziatori"). Dopo aver esteso l'operatività del Fondo agli operatori di microcredito, ne ha regolamentato le modalità di concessione (della garanzia), stabilendo che, la garanzia diretta del Fondo sui predetti finanziamenti non avviene *de plano*,

---

<sup>2</sup> Il decreto n. 248 del 31 maggio 1999 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, intitolato "*Regolamento recante criteri e modalità per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese*", entrato in vigore il 14 agosto 1999, è stato adottato in attuazione dell'art. 15, comma 3 della legge n. 266 del 7 agosto 1997 ("*Interventi urgenti per l'economia*").

<sup>3</sup> Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, intitolato "*Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*".

<sup>4</sup> L'art. 39, comma 7 *bis*, del Decreto Legge c.d. "Salva Italia" stabilisce quanto segue: ".....Con decreto di natura non regolamentare, adottato dal Ministro dello sviluppo economico, sentito l'Ente nazionale per il microcredito, è definita la quota delle risorse del Fondo da destinare al microcredito, le tipologie di operazioni ammissibili, le modalità di concessione, i criteri di selezione nonché l'ammontare massimo delle disponibilità finanziarie del Fondo da destinare alla copertura del rischio derivante dalla concessione della garanzia di cui al presente periodo".

bensì su istanza del soggetto finanziatore, con una copertura non superiore all'80% dell'importo concesso. Stesso discorso si applica alla controgaranzia del Fondo, concessa nei limiti dell'80% dell'importo garantito dal confidi o da altro fondo di garanzia, purché le garanzie da questi rilasciate non superino l'80% del finanziamento. L'aver strutturato in tale modo la concessione della garanzia, riconosciuta ai soggetti finanziatori entro dei limiti ben precisi, ha favorito la sostenibilità del sistema, tanto è vero che è lo stesso decreto in commento a stabilire, per un verso che per tali operazioni l'accesso alla garanzia del Fondo avviene senza la valutazione economico-finanziaria del soggetto beneficiario finale da parte del gestore del fondo<sup>5</sup>, per altro verso che (sempre per tali operazioni) la garanzia del Fondo è rilasciata a titolo gratuito. Per quanto attiene alle risorse, è il Ministero dello sviluppo economico a contribuire in prima persona destinando al Fondo, limitatamente alle operazioni di microcredito, una quota annuale massima di 30 milioni di euro, più le ulteriori somme versate al Fondo da parte di enti, associazioni, società o singoli cittadini<sup>6</sup>.

Il decreto appena esaminato è stato, a distanza di pochi mesi, oggetto di riforma da parte dello stesso Ministero dello sviluppo economico<sup>7</sup>, il quale ha ritenuto di aggiungere tra i soggetti finanziatori (unitamente agli operatori di microcredito iscritti nell'elenco di cui all'articolo 111 del T.U.B.) "le banche iscritte nell'albo di cui all'articolo 13 del T.U.B. e gli intermediari finanziari, iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del medesimo T.U.B., autorizzati all'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti", snaturando di fatto l'animo portante della riforma. Ciò nonostante, tale modifica si è resa necessaria, per non dire obbligatoria, dal momento che all'avvio dell'operatività del Fondo sulle operazioni di Microcredito, le procedure per l'iscrizione dei primi operatori di microcredito non erano state ancora concluse, non avendo la Banca d'Italia, sino ad allora, fornito disposizioni in tal senso. Per tale ragione, in assenza di tale successivo intervento da parte del Ministero, l'accesso al Fondo di garanzia (originariamente limitato ai soli operatori di microcredito) di fatto non sarebbe stato possibile. Oltre tale precisazione, il MISE, al fine di assicurare il più ampio accesso al Fondo, ha previsto una procedura telematica di prenotazione della

---

<sup>5</sup> Ciò significa che, ai fine dell'accesso alla garanzia, non occorre presentare al Fondo alcun documento contabile né un *business plan*: il merito di credito dell'impresa o del professionista viene valutato dal soggetto finanziatore.

<sup>6</sup> Tale disposizione è prevista dall'art. 1, comma 5 *ter*, del Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98 e successive modificazioni e integrazioni ("*Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia*"), secondo il quale: "Al fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, possono affluire, previa assegnazione all'entrata del bilancio dello Stato, contributi su base volontaria per essere destinati alla microimprenditorialità ai sensi e secondo le modalità di cui all'articolo 39, comma 7-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214".

<sup>7</sup> Decreto del Ministero dello sviluppo economico (MISE) del 18 marzo 2015.

garanzia, alternativa a quella ordinaria, direttamente attivabile da parte dei soggetti beneficiari finali, intenzionati nel richiedere un finanziamento a un soggetto finanziatore abilitato all'esercizio del microcredito. Tale procedura, denominata "Prenotazione della garanzia" nel decreto correttivo del Ministero dello sviluppo economico (MISE) del 18 marzo 2015, permette l'ottenimento della garanzia in tre semplici passaggi. Il primo consiste nella prenotazione delle risorse necessarie alla copertura finanziaria della garanzia, che i soggetti beneficiari possono effettuare utilizzando l'apposita procedura *on line* disponibile sul sito del Fondo<sup>8</sup>. In primo luogo occorre registrarsi, inserendo nome, cognome, codice fiscale e indirizzo e-mail. Successivamente si può effettuare la prenotazione, indicando soltanto codice fiscale, ragione sociale, forma giuridica, posta elettronica certificata, e-mail e importo dell'operazione. La procedura *on line* emette una ricevuta, con relativo codice identificativo, che attesta la prenotazione e che il beneficiario può stampare. Il secondo passaggio consiste nella conferma della prenotazione, operazione necessaria dal momento che la semplice prenotazione, descritta nel primo passaggio, non comporta automaticamente la concessione di una garanzia né del connesso finanziamento. La prenotazione resta valida per i 5 giorni lavorativi successivi. Entro questo termine il soggetto beneficiario deve trovare un soggetto - al quale va prodotta la ricevuta di prenotazione - disponibile a concedere il finanziamento e a confermare *on line* la prenotazione<sup>9</sup>. Per la conferma della prenotazione il soggetto beneficiario può rivolgersi ad una banca, ad un intermediario finanziario o ad un operatore di microcredito di cui all'elenco ex art.111 del T.U.B., abilitato alla presentazione delle richieste di garanzia al Fondo. Al fine di agevolare i soggetti beneficiari finali, nella sezione del sito internet del Fondo dedicata al "microcredito", è riportato l'elenco dei soggetti finanziatori abilitati a operare con il Fondo.

Il terzo ed ultimo passaggio consiste nella presentazione della domanda di ammissione alla garanzia. Dopo che uno dei soggetti elencati ha effettuato la conferma della prenotazione, la richiesta della garanzia, sempre entro 60 giorni, può essere effettuata (oltre che dai soggetti abilitati ad operare con il Fondo) anche da un confidi, a condizione che quest'ultimo indichi come soggetto finanziatore lo stesso che ha effettuato la conferma (in altri termini il confidi non può effettuare la conferma della prenotazione, ma può fare la richiesta di ammissione alla garanzia sulla base di una prenotazione confermata da un finanziatore). Nelle regioni Toscana, Marche e Abruzzo la richiesta di ammissione può essere presentata solo da un confidi.

---

<sup>8</sup> [www.fondidigaranzia.it](http://www.fondidigaranzia.it)

<sup>9</sup> Vista la ristrettezza dei tempi, soli 5 giorni, è auspicabile che le imprese e i professionisti interessati avviino preventivamente la ricerca della banca, dell'intermediario finanziario, ovvero dell'operatore del microcredito ex art. 111 del T.U.B. per finanziare l'operazione, e procedere alla prenotazione solo dopo aver individuato l'intermediario disposto ad accettare la domanda di finanziamento.

Tale procedura consente di fare più richieste di prenotazione, a condizione che la somma degli importi non superi il limite di 35.000 euro. Se la prenotazione scade per mancanza di conferma entro i termini, il relativo importo viene cancellato dal plafond occupato ed è possibile effettuare una nuova richiesta.

Va precisato, in conclusione, che la prenotazione non è un passaggio obbligatorio per ottenere la garanzia. I soggetti beneficiari si possono rivolgere direttamente a banche, intermediari finanziari, operatori di microcredito o confidi che, anche in assenza di prenotazione, possono effettuare la richiesta di ammissione alla garanzia per un'operazione di microcredito<sup>10</sup>.

In attuazione del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 18 marzo 2015, è intervenuto il Mediocredito Centrale s.p.a., quale società mandataria del Fondo di garanzia (Gestore del Fondo), che ha pubblicato la Circolare n. 8 del 26 maggio 2015, con la quale si sono rese esecutive le disposizioni operative del Fondo circa l'ammissibilità alla garanzia delle operazioni di microcredito, e la procedura di accesso diretta al Fondo da parte dei soggetti beneficiari delle operazioni di microcredito, pocanzi descritta.

I diversi e numerosi interventi legislativi apportati in questi ultimi anni nei confronti del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese hanno portato i loro frutti, come può evincersi dal "Report al 31 dicembre 2017" che analizza l'andamento delle pratiche presentate al Fondo nel periodo 1 gennaio - 31 dicembre 2017. Un primo dato rilevante è che nel 2017, le richieste di accesso al Fondo mostrano una crescita del 3,2% rispetto al 2016, con un numero di richieste pari a 120.494 (rispetto alle 116.762 del 2016); di queste, al 31 dicembre 2017, le domande accolte risultano 119.935 a fronte delle 114.487 nel 2016, segnando un aumento del + 4,8 % rispetto all'anno precedente. Delle quasi 120.000 operazioni accolte, il numero delle imprese garantite è pari a 78.225, con un aumento del + 4,6% rispetto al 2016 (74.812 nel 2016).

Nel 2017, i finanziamenti accolti, pari ad euro 17,5 mld, evidenziano un aumento del + 4,9%, mentre l'importo garantito, pari ad euro 12,3 mld, registra un incremento del + 6,3%. Nonostante i numeri siano decisamente importanti, a dimostrazione della esistenza di una fetta di mercato relativa alla domanda di credito non intercettata dal sistema bancario, vi è da dire che ad oggi solo una minima parte delle domande accolte, ovvero il 3,3 %, è rappresentato da operazioni di microcredito. Tale ultimo dato ci conferma che lo strumento del microcredito ha ancora bisogno di tempo prima di portare a compimento questa fase che potremmo definire di rodaggio.

A livello territoriale, pur essendo le imprese localizzate nel nord a rappresentare la quota prevaletta delle domande accolte (56.411 operazioni, pari al 46,2% del totale), è interessante apprendere che è il Mezzogiorno (con 37.266 operazioni, pari al 31,5% del totale) a segnare la crescita più elevata rispetto al 2016 (+ 10,1%), dato che sicuramente continuerà a crescere considerando le difficoltà insite in tale area.

---

<sup>10</sup> [www.fondidigaranzia.it](http://www.fondidigaranzia.it)

A livello settoriale, è l'industria a primeggiare con il numero più elevato di domande ammesse (50.909 operazioni, pari al 42,4% del totale), cui seguono il commercio (46.889 operazioni, pari al 39,1% del totale) e i servizi (21.776 operazioni, pari al 18,2% del totale). La gran parte delle operazioni accolte riguarda imprese di micro dimensioni con 70.697 domande (58,9% del totale), dato in forte aumento rispetto al 2016 (+ 7,2%). Per quanto riguarda le imprese *start up* (costituite da non più di 3 anni), risultano 13.078 (10,9% del totale) le operazioni accolte, segnando una contrazione del -13,5% rispetto al 2016, mentre per le imprese *start up* innovative e incubatori certificati di impresa sono 1.516 (+19,8% rispetto al 2016) per un ammontare di finanziamenti pari ad euro 353,5 mln (+ 30,4% rispetto al 2016)<sup>11</sup>.

**Estratto da**  
**[IL MICROCREDITO](#)**  
**[Introduzione al credito per soggetti non bancabili](#)**  
**di Ruggiero FIORELLA**  
**(Diritto Avanzato, Milano, 2019)**

La Nuova **Procedura Civile**  
Direttore Scientifico: Luigi Viola

---

<sup>11</sup> I dati riportati sono stati tratti dal "Report al 31 dicembre 2017" pubblicato sul sito [www.sviluppoeconomico.gov](http://www.sviluppoeconomico.gov).